

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
E

Per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017, del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026.

LE PARTI

- ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA_____ (di seguito denominata anche ASST), con sede legale in Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, CF e Partita IVA: 09315660960, in atto rappresentata da Alberto Zoli, in qualità di legale rappresentante pro – tempore,

E

- l'ETS _____ (di seguito denominata anche partner), con sede in _____ (_____), Via _____ n. _____, Cod.Fisc. e P. IVA _____, in atto rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, _____

Premesso che

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota prot. N. 30018 del 04/09/2025 e di cui al prot. ASST GOM Niguarda n. 2025/26547 del 04/09/2025, ha conferito espressa delega ad AREU per *“l'esecuzione di tutte le necessarie procedure dedicate allo svolgimento di un'istruttoria pubblica rivolta alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, d.lgs. 117/2017 codice del terzo settore nonché di quanto specificatamente disposto dal decreto n. 72/2021 del ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e di tutte le altre attività necessarie (come meglio definite in seguito e nell'allegato al presente documento) da*

garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026", precisando tra l'altro che:

- i servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina nazionale e regionale di riferimento;
 - lo strumento giuridico individuato per lo svolgimento dell'attività è la co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), quale strumento in grado di consentire alla pubblica amministrazione di collaborare con gli enti del terzo settore (ETS) per la realizzazione di progetti di interesse generale;
 - a conclusione della procedura, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda stipulerà, con i soggetti individuati da AREU, le relative convenzioni e provvederà alle conseguenti attività amministrative e alla corresponsione diretta dei connessi oneri economici derivanti dalla procedura effettuata da AREU;
 - l'importo economico a disposizione dell'ASST GOM Niguarda, quale contributo per le attività oggetto della co-progettazione, è stimato in € 2.100.000,00. Dette risorse sono ricomprese tra quelle previste nel progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 di cui alla DGR n. XII/2931/2024;
- con delibera n. 326 del 5/09/2025 AREU ha indetto l'avviso pubblico per la procedura finalizzata alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. Lgs. N. 117/2017, del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026.
 - _____ ha presentato la candidatura all'avviso pubblico di AREU, al fine di partecipare alla co-progettazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e alle altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026. L'avviso e la candidatura, che si intendono qui richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
 - all'esito del sopra menzionato avviso _____ è stato selezionato quale partner di ASST GOM Niguarda nella co-progettazione servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026.

- il partner ha partecipato alla co-progettazione delle attività di soccorso extraospedaliero di base necessari a garantire la corretta realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 di cui alla DGR n. XII/2931/2024, all'esito della quale è stato definito il progetto definitivo, di seguito definito "progetto" all.1.

RICHIAMATI

- l'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 12 della L. 12 agosto 1990 n. 241;
- gli artt. 55, 92 e 93 del D. Lgs. 117/2017;

le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

- a) La presente convenzione regola il rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione dell'attività definita nel tavolo di co-progettazione e del "progetto" ivi definito.
- b) Il partner e ASST GOM Niguarda, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a collaborare anche con gli altri Partner individuati e convenzionati alla realizzazione del "Progetto" definito e concordato nel tavolo di co-progettazione (Allegato alla convenzione n.1), garantendo, altresì, le risorse umane e strumentali indicate nel "progetto".

Articolo 2 (Modalità di realizzazione del progetto)

- a) Il Partner garantisce che le risorse umane e strumentali impiegate siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia; con riferimento specifico alle risorse umane impiegate, il Partner si impegna a fornire ad ASST GOM Niguarda l'elenco del personale impiegato secondo le modalità indicate nel "Progetto".
- b) Il Partner, con riferimento alle risorse umane impiegate nell'attività oggetto della convenzione, è obbligato:
 - a osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale;

- ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.
- c) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assicurando altresì la collaborazione tra tutti i Partner partecipanti alla co-progettazione volta a perseguire le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.
 - d) Il partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, previa tempestiva notifica all' ASST GOM Niguarda.
 - e) Il partner è chiamato a rispondere dell'operato dell'attività del proprio personale, coinvolto a qualunque titolo nelle attività progettuali.
 - f) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione, è il legale rappresentante del partner – o soggetto appositamente e formalmente da lui delegato – il quale vigila sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Articolo 3 (Contributo per la realizzazione delle attività)

- a) L'importo del contributo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e nel "progetto" definito è stabilito in €, il quale verrà corrisposto da ASST GOM Niguarda secondo le seguenti modalità
- b) L'importo corrispondente alle risorse messe a disposizione da ASST GOM Niguarda costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente al Partner e costituisce contributo per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., ai sensi all'art. 12 della legge n. 241/1990 e, pertanto, fuori campo IVA.
- c) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato e, il partner, deve assicurare la rendicontazione delle spese, inerenti alle attività materiali e immateriali svolte, nelle modalità definite nel "Progetto".
- d) Il partner a conclusione delle attività svolta, come definita dal "progetto", al fine di consentire che ASST GOM Niguarda possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS, presenterà, entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività, tutte firmate digitalmente:

- una relazione conclusiva del progetto;
 - un prospetto dettagliato dell'attività svolta – secondo quanto indicato dall'Allegato alla convenzione n.2;
 - un prospetto riepilogativo delle spese sostenute – secondo quanto indicato dall'Allegato alla convenzione n.3.
- g) L'importo del contributo potrà subire riduzioni qualora le spese rendicontate nelle modalità indicate nella precedente lettera d), siano complessivamente inferiori al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo.
- h) ASST GOM Niguarda, al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche, effettua controlli a campione sulla rendicontazione presentata, sul corretto impiego delle risorse assegnate, nonché sulle spese sostenute, segnalando immediatamente eventuali irregolarità alle autorità competenti e procedendo, se necessario, con la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
- i) Nell'ambito dei controlli può essere chiesta da ASST GOM Niguarda al partner che abbia conseguito la contribuzione, l'esibizione della documentazione comprovante le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.
- j) La documentazione inerente le contribuzioni riconosciute e le spese sostenute dovrà essere conservata a cura del partner per un periodo non inferiore a 10 anni.

Articolo 4 (Fideiussione)

- a) Il partner, all'atto della sottoscrizione digitale della convenzione dovrà dare una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di un importo pari al 10% del contributo previsto, a garanzia degli impegni assunti, per tutta la durata del rapporto convenzionale.
- b) In caso di recesso da parte del Partner dalla presente convenzione, senza il rispetto del termine di preavviso previsti nel successivo art. 6, l'ASST GOM Niguarda provvede ad incamerare la garanzia proporzionalmente alla parte dell'attività non eseguita.
- c) Ulteriormente se all'atto della risoluzione, anche concordata, il partner non provvedesse alla restituzione delle dotazioni eventualmente fornite da ASST (apparecchiature sanitarie, attrezzature, hardware, ecc.), ASST provvede ad incamerare la cauzione commisurata al valore dei beni eventualmente forniti, salvo maggior danno.

Articolo 5 (Variazioni e Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

- a) ASST GOM Niguarda si riserva, in qualsiasi momento di:

- chiedere ai soggetti Partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del progetto, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dello stesso, e purché funzionali alle finalità di interesse generale;
 - disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche o di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o internazionali (in tali casi all'Ente non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il riconoscimento del contributo corrispondente al valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).
- b) ASST GOM Niguarda assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal partner, attraverso la verifica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione e definite nel "Progetto", di cui all'Allegato 1, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del partner, tenuto ad apportare le variazioni richieste.
- c) ASST GOM Niguarda all'esito dei controlli si riserva della facoltà di recedere, senza preavviso, dalla presente convenzione qualora l'esecuzione dell'attività non risulti conforme al progetto e comunque riconoscendo al Partner il contributo economico commisurato alle prestazioni già eseguite.

Articolo 6 (Durata, Recesso e Risoluzione della convenzione)

- a) La convenzione ha durata dalla data di ultime sottoscrizioni e sino al _____, con esclusione del tacito rinnovo.
- b) Qualora il partner non riesca a provvedere allo svolgimento delle attività di cui al "progetto" per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, può presentare dichiarazione di recesso dalla presente convenzione. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad ASST almeno sette giorni naturali e consecutivi prima dell'interruzione del servizio e deve indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.
- c) Qualora le motivazioni addotte nella dichiarazione per il recesso anticipato, fatto comunque salvo idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate a una risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la presente convenzione, ASST procede ad incamerare in toto la garanzia, fatti salvi i maggiori danni.

- d) Costituisce causa risolutiva espressa della presente convenzione l'assenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dell'avviso pubblico indetto da AREU, nonché il mancato rispetto dei contenuti della domanda di partecipazione all'avviso pubblico, parte integrante della presente convenzione. ASST, all'esito dei controlli procederà a comunicare al partner la risoluzione immediata della convenzione.
- e) In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione dal rapporto convenzionale il partner è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dal termine del rapporto, tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da ASST, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate, nonché tutte le somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi.

Articolo 7 (Divieto di cessione)

- a) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni causati ad ASST GOM Niguarda. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività oggetto della presente convenzione.
- b) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a ASST le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente articolo.

Articolo 8 (Responsabilità civile e polizze assicurative)

- a) Qualsiasi comunicazione scritta proveniente da terzi che attribuisca responsabilità per un danno connesso ad attività di specifica competenza del partner dovrà essere trasmessa ad ASST che potrà chiedere allo stesso la trattazione e gestione diretta.
- b) Le responsabilità e gli eventuali oneri risarcitori derivanti da comportamenti del personale del partner – in quanto titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori, anche volontari – ricadono integralmente sul partner.
- c) Il partner è obbligato a stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:
 - per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale dipendente e, o volontario (compreso personale che presti servizio civile);

- per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale rischio *in itinere*.
- d) Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU (ex art. 1916 codice civile).
- e) Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, il partner dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

Articolo 9 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

- a) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.
- b) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR").
- c) Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per i trattamenti dei dati personali pubblicata sui rispettivi siti istituzionali.
- d) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.
- e) Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR, si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.
- f) I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29

GDPR.

- g) Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).
- h) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, nonché per la specifica definizione delle misure organizzative e tecniche per l'adeguata protezione dei dati personali, i Contitolari rinviano a successivo Accordo di Contitolarità da allegare al presente documento.

Articolo 10 (Controversie)

- a) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il partner e ASST GOM Niguarda, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- b) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, il partner sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo, fatte salve le ipotesi di sospensione disposte da ASST GOM Niguarda come disciplinate dai precedenti articoli.

Articolo 11 (Spese della convenzione)

- a) Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico il partner.
- b) Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Articolo 12 (Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento)

- a) Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Articolo 13 (Comunicazioni)

- a) Ogni comunicazione, perché sia ritenuta valida, deve avvenire tramite gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di ASST GOM Niguarda e il partner.

Articolo 14 (Norme di rinvio)

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, con particolare riferimento a quanto indicato nell'Avviso pubblico per la procedura finalizzata alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione indetto da AREU.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

- Allegato alla convenzione n.1 – Progetto
- Allegato alla convenzione n.2 – Prospetto riepilogativo dell'attività svolta
- Allegato alla convenzione n.3 – Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

Milano, _____

Per ASST GOM NIGUARDA)

il Direttore Generale p.t. Alberto Zoli

Per il partner

il Legale Rappresentante p.t. _____

Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente concordano ed espressamente approvano per iscritto le seguenti clausole:

- Art. 5 (variazioni e Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)
- Art. 6 (Durata, recesso e risoluzione della convenzione);
- Art. 10 (Controversie);

Milano, Data della sottoscrizione digitale

Per ASST GOM Niguarda)
il Direttore Generale p.t. Alberto Zoli

Per il partner

il Legale Rappresentante p.t. _____